

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5007 del 17/09/2024
Oggetto	D. lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA con stabilimento in Via dell'Industria n. 15 in Comune di Toano (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5241 del 16/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 28369-2024

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1854 del 11-04-2019 intestata alla Ditta PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA, impianto sito in Comune di Toano (RE), Via dell'Industria n. 15 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 1854 del 11-04-2019, modificata con Determinazione dirigenziale n. 6133 del 29-11-2022 e Determinazione dirigenziale n. 6133 del 29-11-2023, è stata rilasciata alla ditta PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 3.5 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in Comune di Toano (RE), via dell'Industria n. 15;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 20-08-2024 (prot. n. 150827 del 20-08-2024), con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- modificare i quantitativi di rifiuti destinati a recupero provenienti da terzi, mantenendo inalterato il totale annuale;
- rinunciare allo spostamento con aumento di portata del filtro E12 – Linee di applicazione effetti speciali, a servizio delle linee di smalteria;

Dato atto che con prot. PG. 789595 del 22-07-2024 la Regione Emilia Romagna ha rilasciato la valutazione ambientale preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di "modifica dei quantitativi di rifiuti ceramici da sottoporre a operazioni di recupero" presso l'impianto Panariagroup Industrie Ceramiche SpA UL 2 nel Comune di Toano (RE), in cui ritiene che il progetto non necessiti di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Valutato che, sulla base delle documentazione presentata:

- lo stabilimento è iscritto al registro delle imprese che esercitano in procedura semplificata (art. 216 D.Lgs. 152/06) il recupero di rifiuti della Provincia di Reggio Emilia (Attività R5) con il numero 141. Attualmente viene effettuato il recupero, all'interno del proprio ciclo produttivo, di sfridi e scarti di produzione di ceramica prodotti esclusivamente nello stabilimento Panariagroup sito in Comune di Fiorano Modenese (MO).

Il recupero avviene nella fase di preparazione degli impasti, in cui i rifiuti ceramici provenienti dallo stabilimento Panariagroup di Fiorano Modenese vengono immessi nella fase di macinazione a umido delle materie prime, per la produzione di barbotina. I materiali riutilizzati sono costituiti da:

- Fanghi ceramici (CER 080202)
- Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (CER 080203);
- Sfridi/scarti ceramici crudi con e senza smalto crudo (CER 101299)

La domanda di modifica dell'Allegato II dell'AIA vigente, nel quale si autorizza tale attività, viene presentata al fine di modificare i singoli quantitativi annui degli scarti ceramici da sottoporre a recupero, mantenendo inalterato il totale annuale, pari a 23.000 t/anno, che non supera il quantitativo di materiale recuperato annuo previsto dalla normativa vigente (73.600 t/anno).

E' infatti emersa la necessità di ridistribuire le quantità di rifiuti ceramici da sottoporre a recupero presso lo stabilimento di Toano, in quanto alcune modifiche impiantistiche dello stabilimento di Fiorano Modenese hanno comportato la produzione di quantitativi diversi di scarti di produzione rispetto a quanto avveniva precedentemente;

- le modalità di ricevimento dei rifiuti e le modalità di recupero in ciclo produttivo resteranno invariate rispetto alla situazione attuale;
- la rinuncia all'aumento di portata dell'emissione E12 già autorizzata comporterà il ripristino del limite per il materiale particellare per i punti emissivi E1, E2, E18, E20 ed E21, che erano stati diminuiti per non variare il flusso di massa.

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano, prot. 156014 del 29-08-2024, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

Valutato di provvedere a correzione di errore materiale come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- **a correzione di errore materiale il punto 3 della DETERMINA è così sostituito:**
 3. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D e F dell'allegato I e indicate nell'Allegato II.
- **la Tab. A del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA della Sezione D2 è sostituita con la seguente:**

Tabella A)

Punto di emissione n.	provenienza	portata [Nm ³ /h]	durata della emissione [h/giorno]	tipo di sostanza inquinante	concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm ³)	tipo di impianto di abbattimento	periodicità autocontrolli
E1	Alimentazione silos materia prime	12.000	24	polveri	< 30	FT	semestrale

E2	Movimentazione materia prime e macinazione impasti	20.000	24	polveri	< 30	FT	semestrale
E3	Atomizzatori non in produzione (Solo fumi forni)	32100	24	polveri fluoro	<5 <5	FT con calce	trimestrale
				piombo	<0,5		annuale
				SOV aldeidi totali	<50 <20		semestrale
				ossidi di azoto	<200		annuale*
				ossidi di zolfo	<500		annuale**
E3	Atomizzatori in produzione (+ forni)	90000	24	polveri fluoro	<27 <2,5	FT con calce	trimestrale
				piombo	<0,25		annuale
				SOV aldeidi totali	<25 <10		semestrale
				ossidi di azoto	<100		annuale*
				ossidi di zolfo	<250		annuale**
E4	Atomizzatori non in produzione (Solo fumi forni)	32100	24	polveri fluoro	<5 <5	FT con calce	trimestrale
				piombo	<0,5		annuale
				SOV aldeidi totali	<50 <20		semestrale
				ossidi di azoto	<200		annuale*
				ossidi di zolfo	<500		annuale**

E4	Atomizzatori in produzione (+ forni)	90000	24	polveri fluoro	<27 <2,5	FT con calce	trimestrale
				piombo	<0,25		annuale
				SOV aldeidi totali	<25 <10		semestrale
				ossidi di azoto	<100		annuale*
				ossidi di zolfo	<250		annuale**
E7	Alimentazione presse e pressatura	59.000	24	polveri	< 26	FT	semestrale
E8	Pulizia pneumatica reparti	1.500	24	polveri	< 30	FT	semestrale
E9-E10	Essiccatoi rapidi orizzontali	6.000 cad.	24	-----	-----	-----	-----
E11	Essiccatoio rapido orizzontale	6.000	24	-----	-----	-----	-----
E12	Linee di applicazione effetti speciali	50.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E14-E15	Camini di raffreddamento forni	8.000 cad.	24	-----	-----	-----	-----
E16	Soffiaggio ingresso forno stampanti inkjet	20.000	24	polveri	< 10	FT	semestrale
E17	Brucciato termoretraibile	400	18	-----	-----	-----	-----
E18	Pulizia uscita forni	12.000	24	polveri	< 30	FT	semestrale

E19	Sfiato vapore mulino continuo	1.500	24	-----	-----	-----	-----
E20	Movimentazione, insilaggio atomizzato e granulazione a secco	16.500	24	polveri	< 30	FT	semestrale
E21	N.2 spazzolatrici crudo	16.500	24	polveri	< 30	FT	semestrale
E22	Sfiato vapore mulino continuo	1.500	24	-----	-----	-----	-----
E23	Alimentazione presse e pressatura	59.000	24	polveri	< 26,5	FT	semestrale
E24-E25	Essiccatoi rapidi orizzontali	6.000 cad.	24	-----	-----	-----	-----
E26-E27	camini di raffreddamento forni	12.000 cad.	24	-----	-----	-----	-----
E28	Pulizia pneumatica reparti	2.000	saltuario	polveri	< 30	FT	semestrale
E29	Pulizia pneumatica reparti	2.000	saltuario	polveri	< 30	FT	semestrale
E30	Essiccatoio rapido orizzontale	6.000	24	-----	-----	-----	-----
E33	Postazione saldatura officina manutenzione	1.500	saltuario	-----	-----	-----	-----
E34	Movimentazione e insilaggio atomizzato	18.000	24	polveri	< 29	FT	semestrale
E35	Brucciato termoretraibile	400	18	-----	-----	-----	-----

E38	Pulizia uscita smalteria e ingresso forni	1.500	saltuario	-----	-----	FT	-----
E39 - E42	Emergenza forni	16.050	-----	-----	-----	-----	-----
E43	Silos stoccaggio polveri	0,52	Saltuario	polveri	< 30	FT	-----
E44	Silos stoccaggio polveri	0,52	Saltuario	polveri	< 30	FT	-----
E45	Linea di rettifica 2-3	65.000		polveri	< 10	FT	semestrale
E45	Linea lappatura+rettifica 1	35.000		polveri	< 10	FT	semestrale

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) e al volume secco.

* in assenza del controllo della temperatura dei forni la periodicità è trimestrale

** se viene usato come combustibile gas metano o naturale il limite si considera automaticamente rispettato e non è richiesto autocontrollo annuale

- la tabella dell'ALLEGATO II: operazione di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 è così sostituita:

12.06	<i>fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica</i>						R5	
12.06.3 lett. a	industrie ceramiche della produzione di piastrelle che adottino sistemi di macinazione delle materie. L'impiego massimo consentito nelle miscele per il supporto è limitato al 2% sul secco						R5	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero								
12.06.4 lett. a	piastrelle nelle forme usualmente commercializzate							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (stoccaggio funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	30	48	7.280	8.000	7.280	8.000	

080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	88	88	5.000	5.000	5.000	5.000
101299	rifiuti non specificati altrimenti (scarti ceramici con smalto crudo)	30	48	6.250	10.000	6.250	10.000
TOTALE		148	184	18.530	23.000	18.530	23.000

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1854 del 11-04-2019 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
 (Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.